



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI
E RAPPORTI ISTITUZIONALI – E.C.

Oggetto: Regolamento Generale di Ateneo: Modifica: Emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto di Ateneo vigente;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 272 del 09/04/2019;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 13.09.2022;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 111 del 04.10.2022 con la quale sono state approvate le modifiche agli artt. 15, comma 9 e 10, e 80 del Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTA la nota prot. n. 14275 del 24 novembre 2022 con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica del Regolamento Generale al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della Legge n. 168/1989;
- VISTA la nota prot. n. 131601 del 29 giugno 2023 con la quale il MUR ha comunicato che non vi sono osservazioni sulle modifiche che interessano l'art. 15, comma 9 e 10 e l'art.80 al Regolamento Generale;
- RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si sia pertanto concluso e che si possa procedere alla sua emanazione e pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo e sul sito web d'Ateneo;
- VISTI gli articoli 32 e 43 c. 4 dello Statuto di questa Università;

DECRETA

- Art. 1 Emanare il “Regolamento Generale di Ateneo” nel testo allegato al presente Decreto (all. 1).
- Art. 2 Abrogare il “Regolamento Generale di Ateneo” emanato con il D.R. n. 272 del 09.04.2019.
- Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative- Interesse generale”.



Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

A tutti gli Uffici della Direzione Generale

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Albo on line

Al sito web d'Ateneo



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI
E RAPPORTI ISTITUZIONALI – E.C.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEEO

**Emanato con D.R. n. 272 del 09.04.2019 e modificato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 13.9.2022 e delibera del
Senato Accademico n. 111 del 04.10.2022**



INDICE

Articolo 1 - Oggetto

TITOLO PRIMO

Capo I - Personale docente e ricercatore

Articolo 2 - Personale docente

Articolo 3 - Regime di impegno dei professori e dei ricercatori

Articolo 4 - Regime delle afferenze

Articolo 5 - Attività didattiche, di ricerca, di tutoraggio, di servizio agli studenti

Capo II - Dirigenza

Articolo 6 - Direttore Generale

Articolo 7 - Funzioni dei dirigenti

Capo III - Personale tecnico-amministrativo

Articolo 8 - Stato giuridico

Articolo 9 – Reclutamento

Capo IV - Studenti

Articolo 10 - Stato giuridico

TITOLO SECONDO

Capo I - Organizzazione dell'Ateneo

Articolo 11 - Principi di organizzazione

Articolo 12 – Programmazione

Articolo 13 - Organizzazione delle strutture di Ateneo

Capo II - Strutture di ricerca e di didattica



Articolo 14 - Dipartimenti, Scuole, Centri di ricerca e strutture esterne

Articolo 15 – Dipartimenti

Articolo 16 - Regolamenti di Dipartimento

Articolo 17 - Costituzione e soppressione di una Scuola

Articolo 18 - Regolamento della Scuola

Articolo 19 - Centri di ricerca

Articolo 20 - Istituzione di Centri di ricerca dipartimentali senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo

Articolo 21 - Istituzione di Centri interdipartimentali senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo

Articolo 22 - Istituzione di Centri di ricerca interateneo senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo

Articolo 23 - Fonti di finanziamento

Articolo 24 - Istituzione di Centri di ricerca con oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo

Articolo 25 – Laboratori

Articolo 26 - Istituzione di strutture esterne

Articolo 27 - Adesione a strutture esterne preesistenti

Articolo 28 - Provvedimento di istituzione e adesione

TITOLO TERZO

Capo I - Conflitto tra Organi

Articolo 29 - Procedura di composizione dei conflitti tra Organi

TITOLO QUARTO

Capo I - Funzionamento degli Organi Collegiali

Articolo 30 - Ambito di applicazione

Articolo 31 - Regolamenti di autonomia

Articolo 32 - Programmazione delle sedute

Articolo 33 - Convocazione

Articolo 34 – Documentazione

Articolo 35 - Validità della seduta

Articolo 36 - Svolgimento della seduta

Articolo 37 – Deliberazioni



Articolo 38 - Assenza dalle sedute, decadenza dalla carica, sostituzione

Articolo 39 - Verbalizzazione delle sedute

Articolo 40 - Disposizioni inderogabili

TITOLO QUINTO

Capo I - Norme Comuni

Articolo 41 - Disposizioni generali

Articolo 42 - Indizione delle elezioni

Articolo 43 - Organi delle elezioni

Articolo 44 - Liste elettorali

Articolo 45 – Candidature

Articolo 46 - Incompatibilità

Articolo 47 - Seggi Elettorali

Articolo 48 - Indizione dei Comizi elettorali

Articolo 49 - Propaganda elettorale

Articolo 50 - Tempo e luogo delle votazioni

Articolo 51 - Operazioni precedenti all' espressione del voto

Articolo 52 - Operazioni di voto

Articolo 53 - Modalità di espressione del voto

Articolo 54 - Validità della votazione

Articolo 55 - Nullità delle schede

Articolo 56 - Operazioni successive all'espressione del voto

Articolo 57 - Individuazione degli eletti

Articolo 58 - Nomina degli eletti

Articolo 59 – Ricorsi

Articolo 60 – *Prorogatio*

Capo II - Rettore

Articolo 61 - Elezione del Rettore

Articolo 62 - Proclamazione

Articolo 63 - Nomina del Rettore



Articolo 64 - Norma di rinvio

Capo III - Senato Accademico

Articolo 65 - Votazioni del personale docente

Articolo 66 - Aree rappresentative dell'Ateneo

Articolo 67 - Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori

Articolo 68 - Votazioni del personale tecnico-amministrativo

Articolo 69 - Elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo

Articolo 70 - Individuazione degli eletti

Capo IV - Consiglio di Amministrazione

Articolo 71 - Elezione e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Capo V – Dipartimenti

Articolo 72 - Elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento

Articolo 73 - Elezione dei Direttori di Dipartimento

Articolo 74 - Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento

Capo VI - Scuole

Articolo 75 - Presidenti dei Consigli Didattici

Articolo 76 - Presidenti della Scuola

Capo VII - Consulta del personale tecnico-amministrativo

Articolo 77 - Elezione dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo

TITOLO SESTO

Capo I - Sistemi di valutazione e di controllo

Articolo 78 - Obiettivi dei sistemi di valutazione e di controllo

Articolo 79 - Valutazione e controllo strategico



Articolo 80 - Presidio della qualità

Articolo 81 - Valutazione e controllo strategico delle strutture e del personale tecnico-amministrativo

Articolo 82 - Controllo di gestione

Articolo 83 - Controllo della regolarità amministrativa e contabile

Articolo 84 - Bilancio Sociale

Capo II - Norme finali e Transitorie

Articolo 85 - Norme Finali

Articolo 86 - Norme Transitorie



Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo (RGA), previsto dall'art. 32 dello Statuto dell'Università del Salento e adottato ai sensi dell'art. 6 della l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le modalità di attuazione dello Statuto e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo, in particolare per quanto attiene ai criteri relativi all'organizzazione e alle modalità di composizione degli organi, al funzionamento delle strutture di ricerca e di didattica nonché alle modalità di elezione degli organi e delle cariche accademiche, al sistema di valutazione e controllo.

TITOLO PRIMO

Capo I

Personale docente e ricercatore

Articolo 2

Personale docente

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta dai professori e ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dai professori a contratto, dai professori visitatori.

2. I professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

Articolo 3

Regime di impegno dei professori e dei ricercatori

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.

2. L'opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione.

3. I ricercatori a tempo determinato che abbiano stipulato un contratto di durata triennale, prorogabile, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, per altri due anni, possono, salvo che sia diversamente disposto, optare per il regime di tempo pieno o di tempo definito.

4. L'opzione di cui al comma 2 è resa pubblica sul sito istituzionale di Ateneo e non può essere modificata prima che sia decorso un anno accademico.

5. Le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti sono disciplinate, oltre che dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 4

Regime delle afferenze

1. Ogni professore e ricercatore di ruolo e ogni ricercatore a tempo determinato afferiscono a un Dipartimento, secondo quanto prescritto dall'art. 36 dello Statuto.



2. La domanda di afferenza è indirizzata al Senato accademico nei 30 giorni successivi alla prima presa di servizio presso l'ateneo. Alla domanda è allegato il *curriculum vitae*, l'elenco delle pubblicazioni e la descrizione sommaria dell'attività scientifica e didattica del richiedente.

3. In caso di mancata presentazione della domanda di afferenza e in caso di modifica dell'afferenza si applica la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, dello Statuto.

4. L'afferenza a un Dipartimento si intende rinnovata tacitamente a seguito di passaggi di carriera, salvo che:

a) sopravvenga un diverso inquadramento nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del professore o del ricercatore;

b) il Dipartimento di afferenza si sciolga;

c) il professore o il ricercatore decida di afferire a un Dipartimento di nuova istituzione;

d) il professore o il ricercatore decida, trascorsi non meno di due anni, di mutare l'iniziale opzione di afferenza.

5. Il professore o il ricercatore può proporre domanda di cambio di afferenza secondo le modalità indicate dal comma 2, specificandone le ragioni. La domanda deve essere corredata dai pareri dei Dipartimenti interessati.

6. Sulla domanda di mutamento di afferenza decide il Senato accademico, sulla base del criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

7. A seguito di mutamento dell'opzione di afferenza:

a) le attrezzature e gli arredi acquisiti con fondi del Dipartimento di provenienza restano in dotazione a quest'ultimo, salvo i casi in cui:

1) il Dipartimento di provenienza si sciolga;

2) sia disposto diversamente in base ad un accordo tra i due Dipartimenti;

b) i fondi di ricerca assegnati individualmente al professore o al ricercatore e le attrezzature acquistate con i suoi fondi seguono l'afferenza espressa da quest'ultimo, salvo diverso accordo con il Dipartimento di nuova afferenza. La gestione amministrativa dei fondi di ricerca è assicurata dal Dipartimento al quale il professore o il ricercatore interessato risulta afferente nel momento in cui si assume l'impegno di spesa; a tali fini, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di provenienza presenta al nuovo Dipartimento il rendiconto contabile della gestione amministrativa dei fondi espletata sino alla data della nuova opzione di afferenza.

c) il professore o il ricercatore conserva la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca di cui è responsabile.

Articolo 5

Attività didattiche, di ricerca, di tutoraggio, di servizio agli studenti

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Regolamento generale dei docenti disciplina le modalità di svolgimento dei compiti didattici, di ricerca, di tutoraggio e di servizi agli studenti cui sono tenuti i professori e i ricercatori di ruolo.

Capo II

Dirigenza



Articolo 6

Direttore Generale

1. Il ruolo, le funzioni e la nomina del Direttore Generale sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, lettere n) e o) della legge n. 240/2010 e dall'art. 67 dello Statuto.

Articolo 7

Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 4, comma 2, e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché tutti gli altri compiti e poteri che la vigente normativa ed il contratto collettivo nazionale di comparto attribuisce ai soggetti che esercitano funzioni dirigenziali.

2. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

3. Ai dirigenti competono:

a) l'organizzazione delle risorse strumentali e la gestione del personale assegnato ivi comprese le iniziative di assegnazione dello stesso personale ad altri uffici della propria struttura;

b) autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie poste a disposizione delle strutture di competenza;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito di capitoli appositamente assegnati dagli organi di governo per la realizzazione di progetti adottati dagli stessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

d) l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nell'ambito dei limiti di oggetto e di valore, degli indirizzi, dei contenuti fondamentali definiti dal Consiglio d'amministrazione e sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale;

e) l'individuazione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

f) la verifica della produttività degli uffici e dei singoli dipendenti e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, comprese, in caso di insufficiente rendimento le iniziative per il possibile trasferimento ad altro ufficio.

4. I dirigenti sono responsabili:

a) del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al raggiungimento degli obiettivi;

c) dei rendimenti e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;

d) della tempestiva adozione e della verifica della regolarità degli atti di loro competenza.

5. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Direttore generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sulla base delle direttive generali degli organi di governo, secondo le procedure definite dal sistema di valutazione per i dirigenti.

6. I dirigenti sono tenuti a osservare le direttive generali emanate dagli organi di governo.

7. I dirigenti - fatti in ogni caso salvi i poteri di controllo, ivi compresa l'ispezione e l'avocazione - possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, con proprio atto scritto e motivato e



per un periodo di tempo determinato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b) d) ed e) dell'art. 15 del d.lgs. n. 165/01 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica, in ogni caso, l'art. 2103 del codice civile.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Direttore generale a dirigenti in servizio presso l'Ateneo.

Capo III

Personale tecnico-amministrativo

Articolo 8

Stato giuridico

1. Lo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo è definito dalle norme di legge, dallo Statuto e dal contratto di lavoro.

Articolo 9

Reclutamento

1. Le assunzioni di personale tecnico-amministrativo avvengono nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché in base alla programmazione del fabbisogno del personale, effettuata come previsto dalla normativa in vigore.

2. Le modalità di assunzione del personale tecnico- amministrativo sono disciplinate da apposito Regolamento.

3. Sull'avvio delle procedure di reclutamento delibera il Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Studenti

Articolo 10

Stato giuridico

1. Lo stato giuridico degli studenti è definito dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per gli studenti che si ispira, in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione, allo Statuto dei Diritti e Doveri degli Studenti Universitari.

TITOLO SECONDO

Capo I

Organizzazione dell'Ateneo

Articolo 11

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo ed attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.



2. Alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo concorrono il Consiglio di Amministrazione e il Senato accademico nei termini stabiliti dalla legislazione vigente e dallo Statuto.
3. Alle strutture di didattica e di ricerca spettano i compiti di proposta loro attribuiti dallo Statuto.
4. Il Rettore garantisce l'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo.

Articolo 12

Programmazione

1. Gli obiettivi dell'Ateneo si definiscono mediante l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, degli specifici piani di sviluppo triennale, previsti dall'art. 1 ter del dl. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43 e secondo prescrizioni e modalità contenute nello Statuto.

Articolo 13

Organizzazione delle strutture di Ateneo

1. L'organizzazione dell'Ateneo si articola in strutture, denominate Unità organizzative (UO), preposte alla gestione amministrativa e tecnica e dotate di personale per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

2. In relazione alle funzioni assegnate e al relativo livello di complessità, le Unità organizzative si classificano:

a) di I livello (Ripartizioni): raggruppamento di funzioni omogenee finalizzate al conseguimento di uno specifico obiettivo, dirette, di norma, da personale di livello dirigenziale;

b) di II livello (Aree): strutture intermedie di coordinamento di più U.O. o raggruppamento di procedimenti, servizi e attività di ampia complessità, alle quali è preposto, di norma, personale di categoria EP;

c) di III livello (Uffici): unità organizzative in cui sono incardinati i procedimenti amministrativi o specifiche attività di natura tecnica o professionale; (Servizi): unità funzionali generalmente orientate all'erogazione di servizi interni ed esterni di tipo tecnico-professionale piuttosto che alla gestione di procedimenti amministrativi. Ad entrambe le U.O. è preposto, di norma, personale di categoria D.

3. Per la realizzazione di attività integrate o complesse di alto contenuto innovativo, tecnico o scientifico o per la gestione di processi di trasformazione si potrà procedere alla costituzione di gruppi di progetto a cui assegnare personale e risorse per la durata del progetto medesimo.

4. Il modello organizzativo è definito dal Direttore Generale, conformemente all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sulla base del Piano di Organizzazione ovvero di altro atto o documento equipollente.

5. Il Piano di Organizzazione ovvero altro atto o documento equipollente di cui al comma 4 individua per ciascuna struttura didattica, di ricerca o di servizio prevista dallo Statuto:

a) l'organizzazione delle funzioni tecniche ed amministrative, articolate in Unità organizzative di I, II, III livello;

b) le funzioni ed i procedimenti di competenza;

c) l'organico di ciascuna Unità Organizzativa;

6. L'attuazione del Piano di Organizzazione ovvero dell'altro atto o documento equipollente di cui al comma 4 avviene tenuto conto della programmazione del personale approvata dagli Organi di Ateneo



e delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disciplinato dagli accordi collettivi di lavoro, nazionali e decentrati.

Capo II

Strutture di ricerca e di didattica

Articolo 14

Dipartimenti, Scuole, Centri di ricerca e strutture esterne

1. Le strutture di didattica e di ricerca sono quelle individuate, definite e disciplinate dagli articoli da 35 a 42 dello Statuto.

2. In coerenza con i propri indirizzi programmatici, l'Università può altresì costituire Centri di ricerca dipartimentali, interdipartimentali e interateneo, finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno per progetti di durata pluriennale, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge, strutture esterne finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, anche *post lauream*.

Articolo 15

Dipartimenti

1. Natura e compiti dei Dipartimenti sono disciplinati dagli art. 35 e ss. dello Statuto.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 3 dello Statuto, i Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del Rettore su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento è formulata sulla base di apposita istanza proveniente da almeno 35 docenti di ruolo e ricercatori, di cui almeno 6 professori di prima fascia, e viene esaminata dal Senato Accademico entro 30 giorni dalla sua presentazione.

4. L'istanza di cui al comma precedente, corredata dal parere del Dipartimento o dei Dipartimenti di provenienza dei firmatari, deve contenere almeno:

a) il progetto scientifico e didattico;

b) il piano di sostenibilità economico-finanziaria, che contenga altresì la previsione minima di fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature.

5. La proposta del Senato Accademico è sottoposta entro 30 giorni dalla sua formulazione all'esame del Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.

6. Il decreto con cui il Rettore dispone l'istituzione di un nuovo Dipartimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

7. La procedura di cui ai commi precedenti si adotta anche in caso di modifica o di soppressione di un Dipartimento per cause diverse da quella prevista dall'art. 36, comma 8, dello Statuto.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 36, comma 8, dello Statuto, i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento soppresso sono tenuti entro i 30 giorni successivi allo scioglimento a fare istanza di afferenza a un nuovo Dipartimento, secondo quanto prescritto dall'art 36, comma 1, dello Statuto e dall'art. 4 del presente Regolamento.

9. La Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di cui agli articoli 38, comma 1, lett. d) e 39 dello Statuto è nominata dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione è costituita da un minimo di quattro a un massimo di otto componenti, tutti afferenti al Consiglio di Dipartimento, la metà dei quali sono designati tra i



professori e i ricercatori di ruolo ovvero a tempo determinato e l'altra metà tra i rappresentanti degli studenti; tra i componenti docenti, almeno uno deve rivestire la qualifica di professore di ruolo, di prima ovvero di seconda fascia. La componente docente della Commissione dura in carica quattro anni e può essere nominata per non più di due volte consecutive. La componente studentesca dura in carica fino alla scadenza del mandato. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 16

Regolamenti di Dipartimento

1. Ogni Dipartimento adotta, a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento, un proprio Regolamento. Il Regolamento ha come contenuto minimo obbligatorio le regole di funzionamento contenute nel Titolo IV.

2. Il Regolamento può:

a) prevedere la costituzione di Sezioni, ai sensi dell'art. 37, comma 5 dello Statuto.

b) disporre che la Giunta di Dipartimento abbia una composizione più ampia di quella prevista dall'art. 38 dello Statuto. Ove all'interno del Dipartimento siano state costituite delle Sezioni, i responsabili di Sezione sono componenti di diritto della Giunta.

c) prevedere la delega di talune attribuzioni del Direttore a componenti della Giunta di Dipartimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 7 dello Statuto;

d) prevedere che la Giunta di Dipartimento sia delegata ad adottare provvedimenti su talune materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, ivi compresa l'attività negoziale, entro i limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento.

3. Salvo ulteriori e più specifiche attribuzioni, il Regolamento può prevedere altresì che la Giunta di Dipartimento eserciti la facoltà di proporre al Consiglio:

a) le linee guida da adottare in merito all'attività didattica che rispondano all'esigenza di ridurre la dispersione universitaria;

b) le linee guida da adottare in merito all'attività di ricerca che rispondano all'obiettivo dell'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) i componenti delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca;

d) i componenti della commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

e) i componenti della commissione per la valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato per la proroga prevista dalla normativa vigente;

f) la destinazione e i criteri di ripartizione interna dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca;

g) la bozza dei regolamenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento.

Articolo 17

Costituzione e soppressione di una Scuola

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.



2. La costituzione e la soppressione delle Scuole avviene ai sensi dell'art. 41, comma 2 dello statuto.
3. La proposta di costituzione delle Scuole contiene la descrizione delle ragioni che giustificano la costituzione delle strutture di raccordo, tenuto conto dei criteri di affinità disciplinare in relazione al perseguimento degli obiettivi di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione dei servizi comuni.
4. La proposta di soppressione delle Scuole deve essere adeguatamente motivata con riferimento al venir meno delle ragioni che, ai sensi del comma 3, ne hanno determinato la costituzione.
5. Nell'ipotesi in cui la soppressione o il disimpegno di uno o più dei Dipartimenti che sostengono l'attività formativa di una Scuola renda impossibile o inutile il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione dei servizi comuni, la Scuola è soppressa con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
6. Ogni proposta di costituzione di nuove Scuole o di soppressione di Scuole esistenti deve tener conto dell'impatto sulla continuità didattica al fine di garantire agli studenti un percorso formativo unitario che eviti la dispersione universitaria.

Articolo 18

Regolamento della Scuola

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 41, commi da 3 a 7, dello Statuto, ogni Scuola adotta a maggioranza assoluta del Consiglio della Scuola un proprio Regolamento al fine di disciplinare il proprio assetto funzionale e operativo.

Articolo 19

Centri di ricerca

1. Attraverso la costituzione di Centri di ricerca l'Ateneo:
 - a) promuove lo sviluppo della ricerca di base e/o applicata e la diffusione dei risultati raggiunti presso la comunità accademica e gli enti di ricerca pubblici e privati;
 - b) contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie;
 - c) promuove l'integrazione dell'attività di ricerca attraverso la collaborazione con altri Atenei, con enti pubblici e privati di ricerca e con il mondo dell'imprenditoria;
 - d) fornisce, sulla scorta di appositi protocolli di intesa e convenzioni, la propria *expertise* a enti pubblici e privati.

Articolo 20

Istituzione di Centri di ricerca dipartimentali senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo

1. L'istituzione, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto, di Centri dipartimentali che non comportino oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, è proposta da professori e ricercatori, afferenti ad uno stesso Dipartimento, che possiedano una qualificazione scientifica coerente con le finalità dell'istituenda Struttura.
2. La proposta è corredata da un progetto culturale e da una bozza di Statuto, da cui risultino:
 - a) la descrizione del programma e la chiara indicazione degli obiettivi da realizzare; entrambi devono possedere carattere innovativo sì da giustificare la creazione di una struttura aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti;



b) il piano di sostenibilità economico-finanziaria, con chiara indicazione delle fonti di finanziamento e dei mezzi di copertura nonché delle risorse finanziarie minime, la cui disponibilità deve essere garantita dai proponenti all'atto di istituzione del Centro;

c) l'indicazione delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento che garantiscano lo svolgimento delle attività del Centro;

d) gli spazi già a disposizione del Dipartimento da utilizzare come sede del Centro;

e) la denominazione e la durata del Centro;

f) le modalità di adesione;

g) le modalità di affidamento della direzione scientifica;

h) le modalità di composizione del consiglio scientifico;

i) le modalità della presa in carico dell'eventuale materiale inventariabile conferito in uso;

l) le condizioni e le procedure di eventuale scioglimento;

m) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta di istituzione.

3. La proposta è approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera motivata, ed è trasmessa al Senato accademico per il prescritto parere e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Articolo 21

Istituzione di Centri interdipartimentali senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo

1. La istituzione, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto, di Centri senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo è proposta da uno o più Dipartimenti. La proposta è corredata da un progetto scientifico e da una bozza di Statuto da cui risultino:

a) la descrizione del programma e la chiara indicazione degli obiettivi da realizzare. Entrambi devono possedere carattere innovativo sì da giustificare la creazione di una struttura di ricerca aggiuntiva a quelle già esistenti;

b) il Dipartimento che assumerà la direzione e la responsabilità amministrativa;

c) il piano finanziario con chiara indicazione delle fonti di finanziamento e dei mezzi di copertura nonché alle risorse finanziarie minime, la cui disponibilità deve essere garantita dai proponenti all'atto di costituzione del Centro;

d) l'indicazione delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento che assumerà la direzione amministrativa che garantisca lo svolgimento delle attività del Centro;

e) gli spazi da utilizzare come sede del Centro;

f) la denominazione e la durata del Centro;

g) le modalità di adesione;

h) le modalità di affidamento della direzione scientifica;

i) le modalità di composizione del consiglio scientifico;

l) le modalità della presa in carico dell'eventuale materiale inventariabile conferito in uso;

m) le condizioni e le procedure di eventuale scioglimento;

n) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta di istituzione.



2. La proposta è approvata dai Consigli dei Dipartimenti interessati con delibera motivata.
3. Il Dipartimento indicato come responsabile della gestione amministrativa del Centro trasmette al Senato Accademico, ai fini della formulazione del prescritto parere, le delibere assunte da ciascun Dipartimento interessato e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica anche nel caso di adesione a Centri interdipartimentali preesistenti.

Articolo 22

Istituzione di Centri di ricerca interateneo senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo

1. L'Ateneo può partecipare alla istituzione di Centri interateneo di ricerca diretti al perseguimento di finalità di ricerca comuni agli Atenei proponenti.
2. La proposta di partecipazione è approvata dai Consigli di Dipartimento dell'Ateneo interessati ed è corredata da una relazione che descriva le finalità del Centro da uno schema di convenzione che indichi la configurazione, la durata e le norme di funzionamento del Centro, ivi comprese le modalità di designazione dei componenti degli organi, la sede e le risorse che gli vengono assicurate da ciascun partecipante.
3. Il Dipartimento o i Dipartimenti interessati trasmettono rispettivamente la delibera o le delibere al Senato Accademico, ai fini della formulazione del prescritto parere e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.
4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica anche nel caso di adesione a Centri di ricerca interateneo preesistenti.

Articolo 23

Fonti di finanziamento

1. Ai Centri di ricerca di cui agli articoli precedenti sono assegnati i fondi destinati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati allo svolgimento di specifiche ricerche da eseguirsi a cura del Centro medesimo.
2. Sono assegnati, in aggiunta, fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di commesse, in modo che i ricavi assicurino l'autosufficienza economica del Centro; finanziamenti privati e pubblici per specifiche ricerche; altri fondi finalizzati a ricerche o a strutture di ricerca.
3. Si applicano le norme regolamentari di Ateneo previste per lo svolgimento delle attività svolta in conto terzi.

Articolo 24

Istituzione di Centri di ricerca con oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo

1. Per l'istituzione di Centri di ricerca dipartimentali, interdipartimentali o interateneo con oneri aggiuntivi per l'Ateneo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento.
2. La proposta è sottoposta all'esame del Senato, per il parere di cui all'art. 49, comma 6, lettera k) dello Statuto, e poi del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta.
3. L'Ateneo può partecipare altresì alla costituzione di Centri interuniversitari di ricerca diretti al perseguimento di finalità di ricerca comuni agli Atenei proponenti con oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.



4. La proposta di partecipazione contenente gli elementi indicati nell'art. 22, avanzata da professori e ricercatori dell'Ateneo afferenti a uno o più Dipartimenti e in possesso di una qualificazione scientifica coerente con le finalità del costituendo Centro ovvero avanzata da uno o più Dipartimenti interessati, è sottoposta all'esame del Senato, per il parere di cui all'art. 49, comma 6, lettera k dello Statuto, e poi del Consiglio di Amministrazione che delibera con maggioranza assoluta.

5. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di adesione ad un Centro preesistente.

Articolo 25

Laboratori

1. Per Laboratori dipartimentali, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto, si intendono quelli che prevedono l'utilizzo di personale tecnico e di attrezzature di Ateneo.

2. L'istituzione, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto, di Laboratori dipartimentali, è proposta da professori e ricercatori, afferenti ad uno stesso Dipartimento; la proposta è approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera motivata, ed è trasmessa al Senato accademico per il prescritto parere e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Articolo 26

Istituzione di strutture esterne

1. L'Ateneo può istituire strutture di carattere privato o pubblico per il più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali, in specie ove risulti difficile od oneroso ricorrere a risorse interne.

2. La proposta di istituzione delle strutture di cui al comma 1, insieme al relativo atto costitutivo contenente l'indicazione delle finalità, delle risorse, della durata, della sede, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Articolo 27

Adesione a strutture esterne preesistenti

1. L'Ateneo per il più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali può aderire a istituzioni private o pubbliche preesistenti.

2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, cui compete anche la designazione dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione

3. L'adesione, se non comporta oneri economici a carico dell'Ateneo, deve garantire un'adeguata presenza dell'Ateneo negli organi di gestione.

4. L'adesione, ove comporti oneri economici a carico dell'Ateneo, deve garantire all'Ateneo una partecipazione agli organi di gestione proporzionata al conferimento.

5. La partecipazione ha, di norma, durata triennale. Il Consiglio di Amministrazione, al termine del triennio, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto dei risultati ottenuti nel triennio precedente, può deliberare il rinnovo della partecipazione.

6. I rappresentanti dell'Ateneo trasmettono al Rettore entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta.

Articolo 28

Provvedimento di istituzione e adesione



1. Il Rettore, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dispone l'istituzione e l'adesione alle Strutture di cui ai precedenti artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

Capo I

Conflitto tra Organi

Articolo 29

Procedura di composizione dei conflitti tra Organi

1. Il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Consigli di Dipartimento, i Consigli Didattici e i Consigli delle Scuole, nonché gli organi equiparati, nel caso in cui ritengano che determinati atti e provvedimenti invadano proprie attribuzioni e competenze, possono chiederne, con atto motivato, il riesame da parte dell'organo che li ha emanati.
2. Gli organi che hanno chiesto il riesame possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltati mediante propri rappresentanti.
3. L'organo che ha emanato l'atto o il provvedimento contestato procede all'audizione, se richiesta, e in ogni caso tiene conto delle osservazioni sottoposte alla sua attenzione motivando specificamente l'esito del riesame.
4. La richiesta di riesame va proposta entro 10 giorni dalla conoscenza dell'atto o del provvedimento che ha determinato il conflitto.
5. Decorso il termine di cui al comma precedente, la risoluzione del conflitto spetta al Rettore, fatta eccezione per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Rettore, la risoluzione compete al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione, i quali, sono presieduti, per l'occasione, rispettivamente dal Decano dei professori di ruolo componente dell'organo e dal Vice Presidente nominato tra i componenti dell'organo nella prima seduta utile.

TITOLO QUARTO

Capo I

Funzionamento degli Organi Collegiali

Articolo 30

Ambito di applicazione

1. Il funzionamento degli organi collegiali è regolato dalle prescrizioni contenute nel presente Titolo.
2. Gli altri organi collegiali nell'adozione dei propri regolamenti sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni del presente titolo.
3. Le disposizioni regolamentari preesistenti che risultino incompatibili con quanto stabilito nel presente Titolo non possono essere applicate.

Articolo 31

Regolamenti di autonomia

1. Il procedimento per la formazione dei regolamenti, ove non diversamente previsto, è disciplinato dall'art. 32 dello Statuto.



2. L'emanazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti è disciplinata dall'art. 30 comma 2 dello statuto

Articolo 32

Programmazione delle sedute

1. All'inizio di ogni semestre solare è disposta la programmazione semestrale delle convocazioni in via ordinaria dell'organo collegiale.

Articolo 33

Convocazione

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della convocazione, compete al Presidente dell'organo collegiale.

2. La richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno possono provenire altresì da almeno un quinto dei componenti dell'organo.

3. La convocazione contiene la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Sono ammesse esclusivamente le integrazioni dell'ordine del giorno notificate agli interessati, secondo le modalità di cui al comma 5, almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione.

4. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali è pubblico.

5. La convocazione è notificata almeno sette giorni prima della seduta, con posta elettronica istituzionale e/o certificata, a tutti i componenti ai recapiti dagli stessi forniti.

6. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso inferiore, ma con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.

7. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora della convocazione.

Articolo 34

Documentazione

1. Almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione sono trasmessi per posta elettronica ai componenti dell'organo lo schema di eventuali delibere e la documentazione utile e necessaria alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 35

Validità della seduta

1. La seduta è valida ove sia presente la maggioranza dei componenti.

2. La seduta è riconvocata ove il Segretario verbalizzante constati la mancanza del numero legale nei 30 minuti successivi all'ora della convocazione.

3. La verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento anche da un solo componente.

Articolo 36

Svolgimento della seduta

1. La trattazione degli argomenti avviene, di norma, rispettando l'ordine di inserimento nell'ordine del giorno.



2. L'organo può invertire l'ordine della trattazione, su richiesta motivata di almeno un decimo dei componenti dell'organo o su proposta del Presidente.

3. Gli argomenti, la cui trattazione sia riservata a un numero ristretto di componenti, seguono, di norma, alla trattazione degli altri.

4. Durante lo svolgimento della seduta, ogni componente ha diritto di intervenire, facendone richiesta. L'intervento su uno specifico argomento non può superare i cinque minuti, salvo che sia diversamente disposto.

Articolo 37

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti salvo che sia diversamente disposto.

2. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado. Altre limitazioni potranno essere previste dai Regolamenti di autonomia.

3. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.

5. Una questione sospensiva o pregiudiziale può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 38

Assenza dalle sedute, decadenza dalla carica, sostituzione

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono per le cause previste dall'art. 96 comma 1 dello statuto.

2. Ai fini della decadenza derivante da assenze ingiustificate, non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, né delle sedute o parti di sedute alle quali si è chiamati a partecipare senza diritto di voto.

3. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, gli impegni per le lezioni a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, lo svolgimento di attività di ricerca fuori sede, nonché altri motivi ritenuti validi dal Presidente.

4. La giustificazione va presentata esclusivamente per iscritto o per via telematica al Presidente entro il termine di inizio della seduta.

5. La sostituzione del componente decaduto avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 57 e 58 del presente regolamento.

Articolo 39

Verbalizzazione delle sedute



1. Il partecipante alla seduta che assume le funzioni di segretario verbalizzante ha il compito di redigere il verbale della seduta contenente i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare inserire a verbale una propria dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.

2. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

3. Il verbale è approvato nella seduta successiva ed è portato a conoscenza dei componenti dell'organo almeno due giorni lavorativi prima della seduta in cui verrà presentato per l'approvazione. Solo in casi motivati il verbale può essere approvato successivamente, ma comunque entro tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale cui si riferisce.

4. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.

5. Il verbale della seduta, una volta approvato, è pubblico, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Articolo 40

Disposizioni inderogabili

1. La violazione delle disposizioni inderogabili contenute in questo Titolo può essere fatta valere da ogni componente dell'organo al fine di ottenere l'eventuale annullamento della deliberazione.

TITOLO QUINTO

Capo I

Norme Comuni

Articolo 41

Disposizioni generali

1. Salvo che sia diversamente disposto, tutti i procedimenti elettorali si svolgono secondo le modalità previste nel presente Capo.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti preesistenti incompatibili con quanto previsto nel presente Capo non possono essere applicate.

3. Per la elezione o la nomina di componenti di organi collegiali non previsti nel presente Regolamento si osservano i regolamenti relativi, nei limiti della compatibilità.

Articolo 42

Indizione delle elezioni

1. Di norma, le elezioni sono indette, con decreto dell'organo di volta in volta competente secondo lo Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata per le elezioni ed entro il termine di scadenza del mandato dell'organo da eleggere.

2. Il decreto di cui al comma 1 contiene almeno l'indicazione delle rappresentanze per cui si vota, il numero dei rappresentanti da eleggere, il calendario delle votazioni, il termine per il deposito delle candidature singole o delle liste elettorali, il numero delle firme di sostegno delle liste elettorali o delle singole candidature, la determinazione del sistema elettorale, la data di costituzione dei Seggi Elettorali, il termine per la proclamazione degli eletti, le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi.

3. Il decreto di cui al comma 1 e ogni altro atto ufficiale riguardante la procedura elettorale sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 43



Organi delle elezioni

1. Il decreto che indice le elezioni dispone altresì la costituzione dell'ufficio elettorale.
2. Spettano all'Ufficio elettorale la predisposizione e la pubblicazione delle candidature e delle liste degli elettori, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle elezioni, e ogni altro compito ad esso attribuito dal presente regolamento. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale è il responsabile del procedimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 è costituita altresì la Commissione Elettorale.
4. Spettano alla Commissione elettorale la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento di queste e ogni altro compito ad esse attribuito dal presente Regolamento.

Articolo 44

Liste elettorali

1. Gli aventi diritto al voto sono elencati in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome, data di nascita, struttura di appartenenza per il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, matricola/codice identificativo per gli studenti.
2. Le liste sono consultabili presso l'Ufficio Elettorale già 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Sul sito istituzionale di Ateneo sono resi noti i termini e le modalità di consultazione.
3. Le liste sono aggiornabili fino al momento della votazione.
4. Chi, pur avendone diritto, non risulta inserito nelle liste di cui al comma 1, può rivolgersi all'Ufficio Elettorale, entro il termine di chiusura delle votazioni, per ottenere l'inserimento.

Articolo 45

Candidature

1. Le candidature o le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio elettorale, con indicazione di nome, cognome, matricola/codice identificativo per gli studenti, data di nascita, struttura di appartenenza e di ogni altro elemento utile alla univoca identificazione per il personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo.
2. Ciascuna lista:
 - a) contiene un numero di candidati non superiore a quello degli *eligendi*, fatto salvo quanto disposto nel Regolamento per le elezioni studentesche;
 - b) è contraddistinta da una denominazione o sigla;
 - c) è presentata mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. Tale termine può essere ridotto in considerazione della tipologia di elezione ovvero di motivata urgenza.
3. Le candidature sono espressamente accettate dagli aventi diritto all'elettorato passivo con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 del dpr. 445/2000 e presentata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) per via telematica, ove siano stati attivati sistemi di riconoscimento della firma digitale o della carta d'identità elettronica;
 - b) mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza di dipendenti deputati all'autenticazione della firma;



c) mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa avvalendosi di apposito modulo, reperibile anche sul sito istituzionale di Ateneo.

4. La candidatura può essere ritirata al massimo tre giorni prima della votazione, mediante comunicazione sottoscritta dal candidato e depositata presso l'Ufficio Elettorale che ne dispone l'immediata pubblicazione per affissione sull'albo dell'Università e sul sito istituzionale di Ateneo.

5. Se la denominazione di una lista di candidati presenta elementi atti a confonderla con altra lista presentata precedentemente ovvero manifesta contenuti disdicevoli l'Ufficio Elettorale invita il presentatore ad apportare le opportune modifiche entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito. Scaduto tale termine, la lista è contrassegnata solo dal numero progressivo attribuito ai sensi del successivo comma 12.

6. Il decreto che indice le elezioni stabilisce il numero di firme di sostegno occorrenti per la presentazione della lista o della singola candidatura almeno pari al 3% del corpo elettorale, fatto salvo quanto disposto nel Regolamento per le elezioni studentesche. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura o liste di candidature. L'accertamento della ricorrenza di firme false comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti disciplinari o giudiziari.

7. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la elezione dello stesso organo.

8. Non è valida la candidatura:

a) di chi non risulti titolare dell'elettorato passivo;

b) di un professore o un ricercatore che non sia in grado di garantire un numero di anni di servizio prima del collocamento a riposo pari alla durata del mandato.

9. Le liste dei candidati o le singole candidature, la cui regolarità sia stata verificata dall'Ufficio Elettorale, sono numerate secondo l'ordine di presentazione e rese pubbliche, con relativa denominazione o sigla, mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

10. Venti giorni prima della data fissata per la competizione elettorale, i presentatori delle liste hanno facoltà di nominare rappresentanti di lista.

Articolo 46

Incompatibilità

1. Il regime delle incompatibilità è quello previsto dalla normativa vigente.

2. Chi versa in situazioni, anche sopravvenute, di incompatibilità ne dà tempestiva comunicazione al Rettore.

3. Quando la situazione, anche sopravvenuta, di incompatibilità riguardi il Rettore, questi ne dà tempestiva comunicazione al Prorettore Vicario o, nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo, al professore di prima fascia Decano di Ateneo.

Articolo 47

Seggi Elettorali

1. I Seggi Elettorali sono costituiti con decreto dell'organo che indice le elezioni e sono, ove non diversamente disposto, composti da 4 membri di cui:

a) un Presidente: di norma, un docente o un ricercatore di ruolo o un'unità del personale tecnico-amministrativo;

b) due scrutatori, scelti tra il personale docente o ricercatore di ruolo o tra il personale tecnico-amministrativo;



- c) un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
2. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti supplenti in misura pari a quella degli effettivi.
3. Le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di sua temporanea assenza, dal Vice- Presidente appositamente nominato all’atto dell’insediamento del Seggio.
4. Il Seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, di cui uno Presidente o vice-Presidente.
5. In ogni Seggio Elettorale è esposto, in modo chiaro e visibile, l’elenco delle liste presentate e dei candidati.
6. È ammessa al Seggio esclusivamente la presenza degli elettori, per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di voto, e dei rappresentanti di lista.

Articolo 48

Indizione dei Comizi elettorali

1. Salvo che sia diversamente disposto, il Rettore indice i Comizi elettorali almeno 20 giorni prima della data stabilita per le votazioni per il confronto pubblico dei candidati.

Articolo 49

Propaganda elettorale

1. L’Ateneo garantisce lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto delle libertà di opinione e della libera manifestazione del pensiero.
2. Per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, ha luogo la Conferenza d’Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi. La Conferenza di Ateneo è presieduta dal Decano di Ateneo.
3. Ogni propaganda elettorale cessa alle ore 13.00 del giorno precedente quello di svolgimento delle votazioni.
4. Ogni violazione sarà sanzionata secondo le disposizioni di legge e di Statuto.

Articolo 50

Tempo e luogo delle votazioni

1. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce anche il tempo ed il luogo delle votazioni.
2. Nel caso in cui l’elezione si svolga in due giorni lavorativi, l’esercizio del diritto di voto sarà consentito, il primo giorno dalle ore 9,00 alle 19,00 e il secondo dalle 9,00 alle 14,00.

Articolo 51

Operazioni precedenti all’espressione del voto

1. L’Ufficio Elettorale provvede affinché, prima dell’insediamento, venga consegnato ai Presidenti di Seggio il materiale elettorale: schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, manifesti delle liste dei candidati, verbali, urne, matite copiative.
2. Le operazioni di insediamento dei Seggi hanno luogo il giorno prima delle elezioni, con inizio alle ore 16,00.
3. Il Presidente del Seggio controlla che:
- a) i locali siano idonei ad assicurare il corretto svolgimento della votazione;



- b) le urne siano collocabili in modo da essere visibili a tutti;
- c) sussistano le condizioni per la custodia delle schede elettorali.

4. I componenti del Seggio Elettorale conteggiano le schede ricevute, vidimano e appongono il timbro del Seggio Elettorale su quelle da consegnare agli elettori, dividendole per ciascuna categoria di eleggibili. E' sufficiente la vidimazione di un componente del Seggio su ogni scheda, mediante apposizione della sua firma o di una sigla.

Articolo 52

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:

a) la consegna, da parte dell'elettore, al Presidente o a uno dei componenti del Seggio, di un valido documento di riconoscimento o del libretto-tessera universitario, i cui estremi dovranno essere annotati e siglati, a cura di un componente del Seggio, sull'elenco dei votanti;

b) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;

c) la consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del Seggio, delle schede elettorali e della matita;

d) l'apposizione della firma dell'elettore sull'elenco degli elettori-votanti, comprovante l'avvenuta consegna delle schede elettorali nel numero previsto;

e) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto;

f) la chiusura delle schede elettorali e il successivo inserimento della scheda votata nell'apposita urna a opera dell'elettore;

g) la restituzione del documento di riconoscimento all'elettore, a cura di un componente del Seggio.

2. L'elettore che non figuri nell'elenco dei votanti può ottenere un certificato di ammissione al voto rilasciato dall'Ufficio Elettorale. In tal caso il segretario del Seggio aggiunge il nominativo in calce all'elenco dei votanti.

3. In caso di impedimento fisico, comprovato da apposito certificato medico, l'elettore può esercitare il diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore liberamente scelto dall'interessato fra chi non abbia già svolto tale funzione per altro elettore.

4. Sono ammessi al voto gli elettori che siano presenti nel Seggio entro la scadenza del termine fissato per la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 53

Modalità di espressione del voto

1. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

2. Di norma, ogni elettore può esprimere, per ciascuna elezione, un numero di voti di preferenza pari al numero delle rappresentanze da eleggere e, comunque, fino ad 1/3 degli eligendi in favore di candidati appartenenti alla stessa lista, apponendo anche alternativamente un segno:

a) sul contrassegno della lista prescelta;

b) sul nominativo del candidato prescelto.



3. Ove non vi siano liste di candidati, è valido il voto espresso mediante l'apposizione di un contrassegno sul nome del candidato o la scrittura del nome e del cognome del candidato o solo del cognome. Ove più candidati abbiano il medesimo cognome, la mancata indicazione del nome rende impossibile l'assegnazione della preferenza e rende, pertanto, nulla la scheda.

Articolo 54

Validità della votazione

1. Salvo che sia diversamente disposto, l'elezione è valida se, nelle prime tre votazioni, abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. In caso di mancata elezione e di eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione, l'elezione sarà valida se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 55

Nullità delle schede

1. Sono nulle le schede che:

a) siano diverse da quelle consegnate dai componenti del Seggio ovvero non risultino vidimate e timbrate dagli scrutatori;

b) presentino segni o scritture tali da far ritenere in modo inequivoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c) non consentano di individuare con chiarezza la volontà dell'elettore;

d) esprimano voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

e) esprimano voti a favore di più liste.

Articolo 56

Operazioni successive all'espressione del voto

1 Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni, prima di procedere allo spoglio delle schede, dovrà:

a) conteggiare il numero di coloro che hanno votato ai fini dell'accertamento della validità delle elezioni;

b) conteggiare tutte le schede vidimate e non votate per verificare che corrispondano al numero degli elettori che non hanno votato;

c) vidimare gli elenchi degli aventi diritto al voto insieme agli scrutatori;

d) chiudere gli elenchi vidimati in un plico sigillato che dovrà consegnare immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale;

e) chiudere tutte le schede non votate, vidimate e non vidimate, in plico sigillato da consegnare immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale.

2. Non si procede allo spoglio ove risulti che non abbia votato la maggioranza richiesta per la validità delle elezioni. La Commissione elettorale accerta l'avvenuto raggiungimento del *quorum* previsto per ciascuna consultazione elettorale.

3. Le operazioni di spoglio sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei Seggi e si svolgono senza interruzioni, fatti salvi casi eccezionali di cui dare atto nel verbale.



4. Il Presidente, rimossi i sigilli dalle urne, dà inizio allo spoglio delle schede e, coadiuvato dai componenti del Seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando il nominativo che risulta votato.

5. Dell'eventuale contestazione in ordine alla validità di una scheda, sollevata da uno o più componenti del Seggio, il Presidente dà atto con apposita annotazione a tergo della scheda contestata e nel verbale.

6. Il Presidente si pronuncia, quindi, in via provvisoria sulla validità o nullità del voto.

7. Completato lo spoglio, il Presidente redige un verbale relativo alle operazioni di spoglio, in cui è contenuta la graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto il voto, e lo trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale.

8. Dal verbale deve, tra l'altro, risultare, in relazione a ciascuna categoria di soggetti eleggibili:

- a) il numero delle schede pervenute al Seggio Elettorale;
- b) il numero delle schede votate;
- c) il numero delle schede annullate;
- d) il numero delle schede non utilizzate;
- e) i voti riportati da ciascun candidato;
- f) il numero di schede bianche.

9. Il verbale dovrà redigersi in duplice esemplare. Una copia, firmata da ogni componente del Seggio, e le schede votate saranno inseriti in apposito plico sigillato, firmato dal Presidente e da almeno uno scrutatore, e trasmesso alla Commissione Elettorale. L'altra copia del verbale, consegnata anch'essa alla Commissione Elettorale, resterà a disposizione di ogni elettore interessato a prenderne conoscenza.

Articolo 57

Individuazione degli eletti

1. Le modalità di individuazione degli eletti variano in ragione del sistema elettorale.

2. Se si adotta il sistema maggioritario la Commissione Elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. Se si adotta il sistema proporzionale di lista, la Commissione Elettorale, per ciascuna elezione, effettua i seguenti adempimenti:

- a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) divide successivamente per 1, per 2, per 3...fino alla concorrenza del numero dei seggi, la cifra elettorale di ciascuna lista;
- d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie quelli più alti, in numero pari a quello dei seggi. A parità di quoziente sarà scelto quello a cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- e) assegna il numero dei Seggi alle liste, in corrispondenza dei quozienti prescelti.

Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 58



Nomina degli eletti

1. Salvo che sia diversamente disposto, la nomina degli eletti avviene, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con decreto del Rettore.

2. Se è nominato eletto un professore o un ricercatore, egli è tenuto ad optare per il regime a tempo pieno, ove previsto, nei tre giorni successivi alla nomina e con decorrenza immediata, a pena di decadenza dall'incarico, e a rinunciare ad ogni carica ricoperta che, ai sensi della legislazione vigente e dello Statuto, risulti incompatibile con quella per cui è stato eletto.

3. L'eletto nominato che versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto decade automaticamente dalla carica precedentemente ricoperta per sopravvenuta incompatibilità.

Articolo 59

Ricorsi

1. Chiunque abbia interesse può presentare, per iscritto, ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro il termine di 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di proclamazione degli eletti ovvero dalla conoscenza di fatti che inficino la regolarità delle votazioni.

2. Il ricorso va depositato presso l'Ufficio Elettorale.

3. Organo competente per la decisione è la Commissione Elettorale chiamata a esprimersi, in via definitiva, entro 20 giorni lavorativi dal deposito del ricorso.

4. Al ricorso di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili e ove non diversamente previsto, gli artt. 2, 4, 5 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

5. Avverso la decisione della Commissione Elettorale, ferma restando la tutela giurisdizionale, è ammesso unicamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 ss. d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 60

Prorogatio

1. Gli organi per cui si procede a elezione svolgono le funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine sono ricostituiti.

2. Qualora non si sia proceduto alla loro ricostituzione nel termine di cui al comma 1, gli organi sono prorogati per un massimo di 45 giorni.

3. Durante la fase di *prorogatio*, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti motivatamente indifferibili e urgenti. Ogni atto di straordinaria amministrazione non indifferibile né urgente eventualmente adottato è nullo.

4. Decorso infruttuosamente anche il termine di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi scaduti decadono.

5. Tutti gli atti adottati da organi decaduti sono nulli.

6. La Direzione generale, tramite lo specifico ufficio, provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi soggetti ad elezione.

Capo II

Rettore

Articolo 61



Elezione del Rettore

1. Per le elezioni del Rettore si osservano le disposizioni di cui agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette dal Decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue per anzianità di ruolo.
3. Presso la Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, sono predisposte tre urne e tre tipi di scheda con colore diverso l'una dall'altra.

Un'urna e un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei professori e dei ricercatori. Un'urna e un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei rappresentanti degli studenti negli organi individuati dall'art. 44 dello Statuto. Un'urna e un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto del personale tecnico amministrativo.
4. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. Ai fini del calcolo della maggioranza di cui al comma 4, sono sommati:
 - a) il numero complessivo dei professori di I e II fascia e dei ricercatori di ruolo;
 - b) il numero complessivo dei ricercatori a tempo determinato;
 - c) il numero complessivo delle unità di personale tecnico amministrativo con peso pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai precedenti punti a) e b), sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo;
 - d) il numero complessivo degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con peso pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai precedenti punti a) e b), sul numero degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport; ai fini del calcolo del predetto rapporto vengono considerati gli studenti aventi diritto, mentre quelli che ricoprono più di una carica vengono computati una sola volta.
6. Ai fini del calcolo dei voti validi e delle preferenze, sono conteggiati:
 - a) tutti i voti validi dei professori di I e II fascia, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
 - b) tutti i voti validi delle unità di personale tecnico amministrativo con peso pari al 25% del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui al precedente punto a), sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo;
 - c) tutti i voti validi degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con peso pari al 25% del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui al precedente punto a), sul numero degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i voti degli studenti che ricoprono più di una carica sono computati una sola volta.
7. Nel caso l'elezione non avvenga al primo turno per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 46, comma 3, dello Statuto si procederà a un secondo e, all'occorrenza, a un terzo turno elettorale che si terranno a un giorno di distanza dal precedente o nel diverso termine previsto dal decreto di indizione delle elezioni.



8. Ove non venga raggiunta, neppure nel terzo turno, la maggioranza richiesta dall'art. 46, comma 3, dello Statuto si procederà a successivi ballottaggi tra i candidati che, nell'ultima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

9. In caso di ballottaggio, indipendentemente dal numero dei votanti, è eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

10. In caso di parità si procederà con un ulteriore turno di ballottaggio.

Articolo 62

Proclamazione

1. Dopo la verifica della regolarità delle operazioni di voto e il conteggio pubblico dei voti il Presidente della Commissione elettorale comunica i risultati delle consultazioni proclamando l'eletto.

Articolo 63

Nomina del Rettore

1. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Al Rettore nominato si applicano le previsioni di cui all'art. 58, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Articolo 64

Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non sia espressamente previsto si rinvia allo Statuto e alle norme comuni di cui Capo primo del presente Regolamento.

Capo III

Senato Accademico

Articolo 65

Votazioni del personale docente

1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato votano per eleggere:

- a) gli otto Direttori di Dipartimento;
- b) i rappresentanti delle tre aree rappresentative dell'Ateneo in ragione di due per ciascuna area;
- c) i tre rappresentanti del personale docente e ricercatore.

2. Presso ciascun Seggio Elettorale sono predisposte:

- a) tre urne e tre schede di colore diverso per ciascuna area rappresentativa dell'Ateneo per la votazione di cui alla lett. b);
- b) un'urna e una scheda del medesimo colore per la votazione di cui alla lett. c). Tale colore, il medesimo presso ogni Seggio Elettorale, sarà diverso da quelli utilizzati per la votazione di cui alla lett. b);

c) un'urna e una scheda del medesimo colore per la votazione di cui alla lett. a). Tale colore sarà diverso da quelli già utilizzati per le votazioni di cui alla lett. b) e c) e lo stesso per ogni Seggio Elettorale.

3. Sono ammesse esclusivamente candidature singole e ciascun elettore può votare un solo candidato.



Articolo 66

Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Ciascun professore e ricercatore dell'Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all'Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico disciplinare, come disposto dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

2. I professori e i ricercatori dell'area tecnico-scientifica sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:

Area 01 – Matematica e Informatica

Area 02 - Fisica

Area 03 - Scienze Chimiche

Area 04 – Scienze Della Terra

Area 05 – Scienze Biologiche

Area 06 – Scienze Mediche

Area 07 – Scienze Agrarie E Veterinarie

Area 08 – Ingegneria Civile e Architettura

Area 09 – Ingegneria Industriale e dell'informazione

3. I professori e i ricercatori dell'area giuridico-economica sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:

Area 12 – Scienze Giuridiche

Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche

4. I professori e i ricercatori dell'area umanistico-sociale sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:

Area 10 – Scienze delle Antichità Filologiche Letterarie e Storico-Artistico

Area 11 – Scienze Storiche Filosofiche Pedagogiche e Psicologiche

Area 14 – Scienze Politiche e Sociali

Articolo 67

Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori

1. Per la votazione di cui all'art. 65, lett. b):

a) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo nonché ai ricercatori a tempo determinato, divisi e raggruppati per area rappresentativa, in servizio alla data della votazione;

b) l'elettorato passivo spetta a tutti i professori e ai ricercatori appartenenti alla rispettiva Area rappresentativa in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura.

2. Per la votazione di cui all'art. 65, lett. c):

a) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data della votazione;

b) l'elettorato passivo spetta a tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura.

3. Per la votazione di cui all'art. 65, lett. a):



a) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data della votazione;

b) l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data della votazione.

Articolo 68

Votazioni del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo può esprimere un solo voto di preferenza.

Articolo 69

Elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento della votazione.

2. Per l'elezione di cui all'art. 68 l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.

Articolo 70

Individuazione degli eletti

1. L'attribuzione delle rappresentanze avviene secondo i seguenti criteri:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ..., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti di numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponda la minore cifra elettorale;

e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;

f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 71

Elezione e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti di cui all'art. 53, comma 2, lett. a), b) e c) dello Statuto sono eletti secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 53.

2. I componenti di cui all'art. 53, comma 2, lett. d) dello Statuto sono nominati secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 53.

3. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettera a) dello Statuto:

a) sono considerati indici del possesso di comprovate competenze in campo gestionale:



a1) aver fatto parte, per almeno un intero mandato svolto secondo le relative disposizioni di ciascun Ateneo, del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico di una Università;

a2) aver ricoperto, per almeno un intero mandato, la carica di Direttore di Dipartimento o di altro centro di spesa;

a3) aver ricoperto la carica di Rettore di Università;

b) sono considerati indici comprovanti il possesso di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale:

b1) avere ottenuto riconoscimenti dalla comunità scientifica con premi internazionali o analoghi;

b2) dirigere o aver diretto Centri Studi e Ricerche locali, nazionali o internazionali;

b3) dirigere o aver diretto *boards* di riviste nazionali o internazionali;

b4) far parte o aver fatto parte del comitato di redazione di riviste nazionali o internazionali;

b5) coordinare o aver coordinato progetti di ricerca internazionali;

b6) coordinare o aver coordinato Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;

b7) coordinare o aver coordinato progetti di ricerca finanziati da un Ente Pubblico nazionale di Ricerca vigilato dal MIUR;

b8) coordinare o aver coordinato un Dottorato di ricerca.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) dello Statuto:

a) sono considerati indici del possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale:

aa1) aver fatto parte, per almeno un intero mandato svolto secondo le relative disposizioni di ciascun Ateneo, di un Consiglio di Amministrazione o di un Senato Accademico di una Università italiana;

aa2) aver svolto, per almeno quattro anni, attività gestionale o professionale in Università.

5. Ai fini della nomina dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettera d) dello Statuto, è richiesto il possesso di competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale:

6. I requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura.

7. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature è richiesto il possesso di almeno un requisito tra quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo per ciascuna categoria soggettiva di riferimento.

Capo V

Dipartimenti

Articolo 72

Elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è indetta dal Direttore del Dipartimento o in caso di assenza dal Decano del Dipartimento, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento interessato e pubblicato sull'albo di Ateneo. Il suo contenuto minimo è quello indicato dall'art. 42, comma 2, del presente Regolamento.

2. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine previsto dal Decreto di indizione delle elezioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.



3. L'elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti gli appartenenti alle componenti da eleggere che, alla data di indizione delle elezioni, risultino in servizio.
4. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario.
5. I rappresentanti del personale tecnico – amministrativo durano in carica quattro anni.

Articolo 73

Elezione dei Direttori di Dipartimento

1. L'elezione dei Direttori di Dipartimento è indetta dal Decano del Dipartimento almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale del Dipartimento e pubblicato nell'albo del Dipartimento. Il suo contenuto minimo è quello indicato dall'art. 42, comma 2, del presente Regolamento.
2. L'elettorato attivo spetta alle categorie di soggetti di cui all'art., 38, comma 2, lettere a), b), e c), dello Statuto.
3. L'elettorato passivo è disciplinato dall'art. 38 comma 3 dello Statuto.
4. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto al Decano del Dipartimento entro otto giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. La mancata candidatura equivale a indisponibilità ai sensi dell'art. 38 comma 3 dello Statuto nell'ambito della singola consultazione elettorale, ancorché articolata in più votazioni.
5. L'elezione del Direttore di Dipartimento avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario. La votazione è valida se è raggiunta la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. In assenza di candidature di professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il Decano ne dà formale atto e fissa il termine per la presentazione delle candidature da parte dei professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.
7. Nel caso in cui, in presenza di candidature di professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, l'elezione del Direttore non avvenga ai primi due turni, il Decano, constatato il mancato raggiungimento del quorum, ne dà formale atto e fissa la data della terza votazione nonché il termine per la presentazione di ulteriori candidature da parte dei professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. Le candidature già presentate dai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno rimangono valide, salvo formale rinuncia da parte degli interessati.
8. In caso di dimissioni del Direttore, il Decano del Dipartimento ha l'obbligo di indire nuove elezioni entro quindici giorni e subentra immediatamente in tutte le funzioni attribuite al Direttore.

Articolo 74

Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento

1. L'elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento è indetta dal Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dalla sua nomina. Le votazioni dovranno tenersi nei dieci giorni successivi. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale del Dipartimento e pubblicato nell'albo del Dipartimento. Il suo contenuto minimo è quello indicato dall'art. 42, comma 2, del presente Regolamento.
2. Le candidature dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento entro otto giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1.
3. L'elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. L'elezione dei componenti della Giunta avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.



5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Capo VI

Scuole

Articolo 75

Presidenti dei Consigli Didattici

1. L'elezione del Presidente del Consiglio didattico è indetta dal Decano del Consiglio didattico almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Consiglio didattico entro otto giorni dalla data di pubblicizzazione del provvedimento di indizione di cui al comma 1.

3. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Consiglio e che svolgano attività didattica nei relativi corsi di studio alla data di presentazione delle candidature.

4. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori e ai ricercatori che facciano parte, entro il termine di svolgimento delle votazioni, del Consiglio Didattico della cui elezione si tratta.

b) ai rappresentanti degli studenti, eletti nel Consiglio, che siano regolarmente iscritti, nell'anno accademico in cui si svolge la elezione, ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso i Dipartimenti.

5. I Presidenti dei Consigli didattici sono eletti a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario.

Articolo 76

Presidenti della Scuola

1. I Presidenti della Scuola sono designati dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dal Consiglio della Scuola nel numero massimo di tre nominativi entro il termine di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Capo VII

Consulta del personale tecnico-amministrativo

Articolo 77

Elezione dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. I nove componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo sono eletti con il sistema proporzionale dal personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato in servizio alla data della votazione.

2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature

3. Il diritto di voto può essere esercitato anche da chi si trovi in congedo per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio o di distacco.

TITOLO SESTO

Capo I

Sistemi di valutazione e di controllo

Articolo 78



Obiettivi dei sistemi di valutazione e di controllo

1. Il sistema di valutazione e quello di controllo si fondano sulla legislazione vigente relativa all'Università e alle Pubbliche amministrazioni.

2. Essi sono diretti a realizzare:

a) la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) la valutazione e il controllo strategico;

c) il controllo di gestione;

d) il controllo della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Articolo 79

Valutazione e controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo strategico, spettanti, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione, e di quelli di indirizzo, di cui all'art. 49, comma 7 dello Statuto, di pertinenza del Senato Accademico, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Art. 80

Presidio della qualità

1. Il Presidio di qualità di Ateneo svolge le funzioni previste dall'articolo 93 dello Statuto.

Articolo 81

Valutazione e controllo strategico delle strutture e del personale tecnico-amministrativo

1. La valutazione e il controllo strategico delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale, spettano al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 92 dello Statuto.

Articolo 82

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è esercitato da unità organizzativa alle dirette dipendenze del Direttore Generale.

2. L'unità organizzativa di cui al comma precedente svolge le seguenti funzioni:

a) analizza la contabilità analitica di Ateneo;

b) redige il rapporto di gestione;



- c) analizza documenti e relazioni;
- d) analizza e controlla l'andamento economico finanziario.

3. A tal fine realizza analisi multidimensionali connesse con la valutazione del posizionamento delle attività di ricerca, di didattica e dei servizi dell'Ateneo rispetto al sistema universitario nei vari ambiti di confinamento geografico o tematico dei fenomeni; gestisce un cruscotto di Key Performance Indicator (KPI); produce elaborazioni e analisi dei dati necessari alla funzione di valutazione e controllo dell'Ateneo; analizza il posizionamento dell'Ateneo nel sistema universitario nelle funzioni gestionali attraverso progetti interuniversitari di Benchmarking; supporta il Direttore generale nella redazione della Relazione Consuntiva che lo stesso Direttore presenta al Rettore ai fini del processo; è responsabile della stesura della relazione annuale relativa agli acquisti Consip; assicura l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di contabilizzazione dei costi dei servizi erogati.

Articolo 83

Controllo della regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile ha come oggetto tutti gli atti aventi riflessi finanziari sul bilancio di Ateneo e consiste in attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, di verifica dei sistemi contabili, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
2. Il controllo è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 56 dello Statuto.
3. Il Direttore Generale è responsabile della legittimità delle determinazioni assunte dagli Organi di governo, degli atti e dei provvedimenti adottati dalle strutture di Ateneo.

Articolo 84

Bilancio Sociale

1. Il bilancio sociale è il documento di "rendicontazione sociale" a supporto e a integrazione delle attività di programmazione e controllo dell'amministrazione che ha lo scopo di informare, in maniera chiara e intellegibile, i portatori di interesse sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui risultati ottenuti dall'azione di Governo e di Gestione, tenuto conto di quanto previsto nel Piano Strategico, nel piano delle performance della Direzione generale, nel Rendiconto Finanziario di esercizio e dei risultati delle attività di valutazione e controllo.
2. Il bilancio sociale è elaborato periodicamente dall'Ateneo sulla base dei dati quantitativi e qualitativi raccolti in riferimento ai singoli ambiti di intervento, della loro verifica ed elaborazione e sulla base delle informazioni raccolte con il coinvolgimento degli stessi portatori di interesse.
3. Il bilancio sociale tiene conto anche del bilancio di genere che l'Amministrazione realizza con inserimento nei propri piani programmatici di specifici obiettivi in materia sottoposti a misurazione e valutazione della performance organizzativa.

Capo II

Norme finali e Transitorie

Articolo 85

Norme Finali

1. Per tutti i procedimenti elettorali, ad eccezione di quanto previsto per l'elezione del Rettore, in caso di parità risulteranno eletti:
 - a) per il personale docente, il docente di fascia più alta e in caso di ulteriore parità il più anziano in ruolo;
 - b) per il personale tecnico amministrativo e gli studenti, il più giovane anagraficamente.



2. I diritti di rappresentanza degli studenti sono disciplinati dall'art. 14 dello Statuto.
3. La procedura per le elezioni studentesche è contenuta nel Regolamento per le elezioni studentesche vigente al momento di indizione delle elezioni.

Articolo 86

Norme Transitorie

1. In via di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun Dipartimento comunica i Centri e i Laboratori di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 per il successivo parere del Senato accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. In sede di prima applicazione, le elezioni di cui all'art. 72, comma 1, sono indette dal Direttore del Dipartimento, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Contestualmente decadono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Dipartimento.